



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 DEL 28-11- 2025	Oggetto:	Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio
--	-----------------	--

L'anno duemilaventicinque questo giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 19:00 nella sede Comunale.

Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza **Straordinaria** di Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Sig. **MELLINO ANTONIO GIUSEPPE** in qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

MELLINO ANTONIO GIUSEPPE	P	IAI SALVATORE	P
MANCA MIRIAM	P	LAI CARLA	P
NIEDDU SALVATORE	P	SATTA EZIO	P
DESENNA EMANUELE	P	SEU SEBASTIANO	P
DESENNA GIANFRANCO	A	MANCA DANIELE	P
DORE SALVATORE	A	MANCA MATTEO	P
SECHI TIZIANA	P		
			Presenti n. 11
			Assenti n. 2

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE**.

Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.

Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la regolarità della seduta è stata accertata con la presenza in aula del Sindaco, Mellino Antonio Giuseppe, e dei consiglieri, Iai Salvatore, Manca Miriam, Lai Carla, Dessenà Emanuele, Manca Daniele, Manca Matteo e Sechi Tiziana, e la partecipazione in video collegamento del consigliere, Nieddu Salvatore, Satta Ezio e Seu Sebastiano, mediante verifica operata dal segretario comunale, in videocollegamento, secondo le modalità stabilite nel “regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell’ente in modalità telematica o mista” approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 21 Aprile 2022;

VISTI gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

– **«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a. *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b. *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c. *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
3. *La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*
4. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
5. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

– **«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.**

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a. *sentenze esecutive;*
 - b. *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c. *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme*

- speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
- 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*

VISTO l'art. 41 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:

– **«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)**

.... omissis

- 4. *Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»;*

VISTO che in data 26/11/2025, è stata accertata l'esistenza di debiti fuori bilancio, come analiticamente indicati nell'allegato “A”, nell'importo complessivo di €. 12.536,27;

VISTO che i debiti fuori bilancio, come sopra rilevati, rientrano, tutti, nelle fattispecie della norma soparriportata;

VISTO il riferimento dell'ufficio di ragioneria;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere: favorevole;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

CON voti favorevoli n. 11, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di prendere** atto che, con riferimento alla data del 26 Novembre 2025 è stata accertata l'esistenza di debiti fuori bilancio nell'importo complessivo di €. 12.536,27 come analiticamente elencati nell'allegato prospetto A) (colonna 4), prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tutti ricompresi nelle fattispecie previste dall'art. 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) **di riconoscere**, conseguentemente, la legittimità di tutti i debiti fuori bilancio come identificati al precedente punto 1);
- 3) **di finanziare** l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa cop. 5900 del Bilancio 2025/2027 annualità 2025;

- 4) **di demandare** all’Ufficio Tecnico gli atti consequenziali, raccomandando il completamento delle procedure di liquidazione in favore dell’Impresa Manca Giuseppe per l’importo di €. 12.536,27;
- 5) **di trasmettere** copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell’art. 23 della legge n. 289/02.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MELLINO ANTONIO GIUSEPPE

F.to ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Co. 1°, del T.U. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 02-12-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 02-12-2025 al 17-12-2025

Nule, li _____ 02-12-2025 _____

Fto IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il _____ per cui al stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000-

Nule, li 12-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO

IL FUNZIONARIO INCARICATO